

STATUTO

"UN NIDO DI COCCOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIALE DELLA
REGIONE 1

Numero REA: CL - 108925

Codice fiscale: 01930730856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE	
	Il presente statuto disciplina la	
	"UN NIDO DI COCCOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	(in seguito "Cooperativa"), costituita ai sensi della Legge	
	381/1991.	
	Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto	
	si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile, del-	
	la Legge 381/1991 e delle leggi speciali in tema di cooperati-	
	ve, nonchè, a norma dell'art.2519, c.c., in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art.2 - SEDE	
	La società ha sede in CALTANISSETTA (CL) presso l'indirizzo	
	risultante dal competente Registro delle Imprese.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali,	
	rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre	
	località italiane ed all'estero, nei modi e nei termini di	
	legge.	
	Ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c., la modificazione,	
	nell'ambito del medesimo Comune, dell'indirizzo ove è posta la	
	sede sociale è di competenza dell'organo amministrativo che ne	
	darà comunicazione al competente Registro delle Imprese me-	
	diante deposito di apposita dichiarazione.	
	Art.3 - DURATA	

La Cooperativa ha durata **fino al 31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.4 - MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante, alternativamente o cumulativamente:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-

vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri, di cui all'art.2513, c.c.

Gli stessi, inoltre, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.5 - ATTIVITA'

La società cooperativa è una cooperativa sociale a scopo plurimo si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse: agricole, turistiche, industriali, commerciali o di servizi, finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate o deboli socialmente.

Ai fini di cui sopra la società cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- Servizi di asilo nido;

	- Assistenza sociale non residenziale (ludoteca);	
	- Assistenza sociale residenziale;	
	- Assistenza diurna per minori disabili	
	- Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	- Gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;	
	- La realizzazione e/o gestione di:- case di riposo, case al-	
	bergo, case protette, centri diurni e/o notturni, gruppi ap-	
	partamento, soggiorni climatici, marini, rurali, montani e	
	termali, per anziani, giovani e bambini; - asili nido, scuole	
	materne ed elementari nonché servizi ausiliari di collegamento	
	- centri di mediazione sociale e/o familiare; - servizi ed in-	
	terventi complessi volti allo sviluppo della cooperazione in-	
	ternazionale;	
	- Istituire organizzare e gestire, corsi di formazione profes-	
	sionale, utilizzando anche finanziamenti privati, e/o statali,	
	regionali, provinciali, degli enti locali e della Comunità Eu-	
	ropea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su	
	committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo, stipulare	
	relativi contratti o convenzioni in base alle normative vigen-	
	ti;	
	- La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà so-	
	ciale, perseguendo finalità mutualistiche, si propone	
	l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso conven-	
	zioni con enti locali (comuni, consorzi di comuni, comunità	

	montane, Associazioni, province, Unita Sanitarie Locali,	
	ecc...), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volonta-	
	riato e privati.	
	- accogliere ed ospitare persone o nuclei familiari, che si	
	trovino in condizione di difficoltà psicologica, sociale o e-	
	conomica, tale da limitarne la capacità di soddisfare in modo	
	autonomo alle proprie esigenze abitative;	
	- reperire, gestire o amministrare abitazioni e complessi abi-	
	tativi (case, appartamenti, condomini, centri di accoglienza,	
	case per ferie, strutture ricettive alberghiere ed extra-	
	alberghiere) di proprietà, in locazione o comodato finalizzati	
	all'erogazione dei servizi di cui al punto precedente.	
	La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni necessarie o	
	utili al suo funzionamento, compreso l'acquisto, la vendita,	
	il restauro, la locazione non finanziaria di immobili, contra-	
	endo mutui attivi e passivi, assumendo finanziamenti, accon-	
	sentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti bancari	
	nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra.	
	La società cooperativa può svolgere ogni altro esercizio o ne-	
	gozio giuridico e comunque finalizzata al perseguimento degli	
	scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la rea-	
	lizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente	
	che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed as-	

sociazioni. In particolare la società cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-

	vamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa	
	ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La co-	
	operativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e eventuali	
	norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato. La società potrà, inol-	
	tre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari - compresa l'emissione	
	di strumenti finanziari, nei limiti fissati dalla legge -, che	
	saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, purchè non rivestano,	
	rispetto a questo, carattere prevalente.	
	I soci possono effettuare prestiti a favore della società, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; mo-	
	dalità, termini e limiti di tali prestiti sono definiti con	

apposito Regolamento predisposto ed approvato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art.2521, c.c.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-
fronti di terzi, non soci.

Art.6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con
il suo patrimonio.

Art.7 - NUMERO DI SOCI

Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato ma non può
essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

A norma dell'art. 2522, c.c., quando la società si compone di
un numero di soci che va da tre ad otto, questi ultimi devono
essere tutti persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci doves-
se scendere al di sotto di quello previsto dalla legge, esso
deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascor-
so il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-
quidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
ti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa
(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-
dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai
lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-
va per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in

	possesso della preparazione teorica e pratica atta alle man-
	sioni da svolgere;
	- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per
	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso
	della preparazione teorica e pratica nonché capacità ed espe-
	rienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti
	svantaggiati;
	- soci svantaggiati: così come definiti dalla legge 381/91;
	- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della legge 381/91;
	- soci sovventori: coloro che partecipano alla vita della coo-
	perativa col solo apporto di capitale nelle fattispecie e con
	le limitazioni previste dell'art.4 L. 59/92.
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-
	missione, possono infine essere soci le Associazioni e gli En-
	ti, pubblici e privati, comunque costituiti che siano in grado
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e nel cui
	statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'atti-
	vità delle cooperative sociali.
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-

citano in proprio imprese in concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a euro venticinque.

Nessun socio può avere una partecipazione sociale complessivamente di valore superiore ad euro centomila, a norma dell'art.2525, 2 c., c.c., salvo quanto disposto dal quarto comma dello stesso articolo.

Tutti i soci cooperatori hanno pari diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

Art.8 - REQUISITI DEI SOCI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
- per le società, associazione o altro ente, l'indicazione della ragione sociale o della denominazione, della forma giuridica, della sede legale, dell'organo che ha autorizzato la

12 di 40

amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica-
zione dello statuto.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della parteci-
pazione sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determina-
to dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su pro-
posta dell'organo amministrativo.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione della società
le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione
al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-
tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa
stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e
ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione.

Art.9 - TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute, nè sotto-
poste a pegno od ad ogni altro vincolo volontario, con effetto
verso la società, neanche ad altri soci, senza l'autorizzazio-
ne dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve
darne comunicazione con lettera raccomandata all'organo ammi-
nistrativo.

Entro 60 giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve provvedere all'iscrizione nel libro soci dell'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro di esso è ammessa opposizione innanzi al Tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte del socio.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili e immobili della società.

Art.11 - RECESSO

Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado, anche temporaneamente, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano

il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla ed entro 60 giorni dal ricevimento, ove non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, nei rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Con riguardo ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art.12 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-

	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o che	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla coope-	
	rativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;	
	- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uf-	
	fici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le mo-	
	dalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecu-	
	zione del rapporto;	
	- abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustifi-	
	cato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie discipli-	
	nate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti	
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta-	
	to risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dalla legge ed al presente statuto, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di	

volontariato presso la cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.13 - MORTE

In caso di morte del socio i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota nella misura fissata dall'articolo che segue, salvo che al socio deceduto non intendano subentrare gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione, nel rispetto delle modalità e delle procedure di ammissione prescritte dal presente statuto e dalla legge. In caso di pluralità di eredi, qualora la partecipazione non sia divisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

Art.14 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio deceduto hanno il diritto alla liquidazione delle quote di capitale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della L.59/'92.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, c.c.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni, a norma dell'art.2535, c.c.

Art.15 - SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancan-

	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i so-	
	ci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	

	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per
	legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
	dell'emissione dei titoli.
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
	previste per i soci operatori.
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-

strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies, disp. att.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e ss., c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.16 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo (nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal relativo regolamento), potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento)

	dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
	integrazione dei compensi;
	aumento gratuito del capitale.
	Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.
	Art.17 - PATRIMONIO
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dal presente statuto e dalla legge e dall'eventuale sovrapprezzo;
	- dalla riserva legale;
	- da eventuali riserve straordinarie;
	- da ogni altro cespite patrimoniale, contributo o valore che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa.
	La riserva legale e le eventuali riserve straordinarie sono indivisibili e pertanto non potranno essere, a norma

dell'art.2545-ter, ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Ai sensi dell'art.2514, c.c., è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art.18 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, nella misura non inferiore al 30 % degli utili netti annuali, a norma dell'art. 2545-quater, c.c.;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992, n.59;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-
	miti e delle modalità previste dal presente statuto e dal re-
	lativo regolamento;
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
	ci;
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti
	di amministrazione previsti a norma del presente statuto;
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad even-
	tuali altri fondi di riserva costituiti dall'assemblea e\o
	previsto dalla legge.
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e
	l'erogazione del ristorno.
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui
	alle precedenti lettere a), b) ed eventualmente alla lettera
	f).
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi
	precedenti è rimessa alle deliberazioni della assemblea, nel
	rispetto dei limiti previsti dall'art. 2545-quinquies, c.c.

A norma dell'art.2514, c.c.:

- l'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere superiori a due punti in più rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi.

Art.19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

	amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 21 - DIRITTO DI VOTO	
	L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno	
	tre mesi nel relativo libro sociale e ciascuno ha diritto ad	
	un voto, qualunque sia il valore della partecipazione sociale.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto a un voto per ogni so-	
	cio iscritto, fino ad un massimo di 5 voti.	
	Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante	
	delega scritta. Ogni socio può rappresentare sino a tre altri	
	soci.	
	Art. 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-	
	SCRITTO	
	Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e dal-	
	la legge, le decisioni dei soci possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	

consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dello statuto,
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro
	inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sin-
	dacale, se nominato, o anche da un socio.
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-
	data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi
	diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
	trattare.
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-
	ta regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i
	soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione
	dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nomina-
	ti, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno ri-
	lasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli
	atti della società, nella quale dichiarano di essere informati
	della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
	Art. 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Pre-

sidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

	Art. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita quando sia presente alme-	
	no la metà dei soci aventi diritto di voto e la deliberazione,	
	salvo quanto previsto dal comma successivo ovvero da contraria	
	disposizione di legge, sarà validamente assunta quando è ap-	
	provata dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.	
	Diversamente, l'assemblea delibera con il voto favorevole di	
	più della metà dei soci, in ordine ai seguenti argomenti:	
	modificazioni statutarie;	
	emissione di strumenti finanziari;	
	nomina e revoca dei liquidatori e modifica dei poteri loro at-	
	tribuiti.	
	Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la rego-	
	lare composizione dell'assemblea.	
	Art. 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio, l'amministrazione della coo-	
	perativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè	
	la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori che siano persona giuridiche. L'amministratore unico	
	deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	

	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-
	to dai soci al momento della nomina, e comunque non superiore
	a tre anni.
	Gli amministratori possono essere rieletti.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo
	organo amministrativo è stato ricostituito.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
	il Presidente.
	Art. 28 - DECISIONI DEL CONSIGLIO
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in
	cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate me-
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso
	espresso per iscritto.
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del
	consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun ammi-
	nistratore il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti
	gli aventi diritto adeguata informazione.
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-
	desimo testo di decisione da parte della maggioranza degli am-
	ministratori.
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo ini-
	zio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Non è ammesso il voto per delega.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

	ri.	
	Art. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società senza ecce-	
	zioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte	
	le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società che	
	non siano dalla legge e dal presente statuto in modo tassativo	
	riservate all'assemblea dei soci.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio	
	di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	

guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

All'Amministratore Unico od, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed agli eventuali Consiglieri Delegati compete la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 32 - COMPENSI

Spetta all'assemblea determinare il compenso dovuto agli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenere conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due

	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazio-	
	ne della società, accerta la regolare tenuta della contabili-	
	tà sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei	
	profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili, vigila sull'osservanza della legge e del-	

lo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-

le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione da parte dell'organo amministrativo.	
Art. 34 - SCIoglimento E TRASFORMAZIONE	
La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.	
A norma dell'art.2514, c.c., in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
Art. 35 (Clausola arbitrale - arbitri e procedimento)	

[illegible]

integrazioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 36 (Suppressione della clausola compromissoria)

La soppressione della clausola compromissoria di cui al precedente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso dalla società.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-

difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

F.to: Rosanna IPPOLITO, Rosaria Maria Letizia TAMBURELLO, Con-
cetta Roberta BONAFFINI, Cecilia Claudia ROMANO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo allegato sub A al mio rogito del 5 maggio 2014 rep.n.2046, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Firmato digitalmente: Cecilia Claudia Romano Notaio

Esente da imposta di bollo ai sensi di legge.